



## COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. n. 14/2024

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Interregionale Puglia-Basilicata, svoltasi a Molfetta (BA) in data 25 e 26 maggio 2024;
- Rilevato che dalla relazione di gara emerge che il giorno 26 maggio:  
nella Disciplina Latin Style Tecnica CCC solo f. categoria 8/9 classe C l'atleta L. C. - tess 600558538 - contrassegnata con il n. di gara **248**, appartenente all'Asa "Mamacita" - cod. 600468187 si presentava alla cerimonia di premiazione con abito difforme (abbigliamento casual) anziché in abito di gara;  
nella Disciplina Latin Style Show solo categoria 8/9 classe B l'atleta C. G. - tess 600493256 - contrassegnata con il n. di gara **97**, appartenente all'Asa "Shall We Dance? Taranto" - cod. 600373431 si presentava alla cerimonia di premiazione con abito difforme (abbigliamento casual) anziché in abito di gara;
- Considerato che al momento della premiazione i tesserati devono obbligatoriamente indossare l'abito di gara e pertanto il comportamento delle atlete di cui sopra configura violazione di quanto disposto dall'art. 20 del RASF Parte Tecnica Generale;
- Rilevato che nelle Discipline Latin Style Tecnica CCC – JV - RB solo f. categoria 13/14 classe C, l'atleta T. M. - tessera 600558510 contrassegnata con il n° di gara **176**, appartenente all'Asa: " Emozione Danza Potenza" - cod 600468067, non si è presentata alle premiazioni senza dare giustificazione alcuna al Direttore di gara, pur essendosi classificata in prima posizione per la Regione Basilicata;  
che nelle Discipline Latin Style Tecnica CCC – JV - RB solo f. categoria 8/9 classe C, l'atleta A. R. - tessera 600558542 contrassegnata con il n° di gara **195**, appartenente all'Asa " Emozione Danza Potenza"- cod 600468067, non si è presentata alle premiazioni senza dare giustificazione alcuna al Direttore di gara, pur essendosi classificata in seconda posizione per la Regione Basilicata;
- Considerato che al momento della premiazione i tesserati hanno l'obbligo di presenziare salvo autorizzazione del direttore di gara per valide motivazione e che pertanto il comportamento delle atlete di cui sopra configura violazione di quanto disposto dall'art. 20 del RASF Parte Tecnica generale



Considerato inoltre che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza;

Per tutto quanto sopra esposto

### **DELIBERA**

- 1) Di infliggere alle tesserate: L.C. – tessera 600558538 e C.G. – tessera 600493256 la sanzione dell'ammonizione;
- 2) Di infliggere alle Asa "Mamacita" - cod. 600468187 e "Shall We Dance? – Taranto" cod. 600373431 la sanzione dell'ammenda di Euro 100.00 (cento/euro).
- 3) Di infliggere alle tesserate: T. M.- tessera 600558510 e A.R. - tessera 600558542 la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- 4) Di infliggere all'Asa "Emozione Danza Potenza" - cod 600468067 la sanzione dell'ammenda di Euro 200.00 (duecento/euro).

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, **con bonifico** sul c/c **8857** intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: [giudicesportivo@fids.it](mailto:giudicesportivo@fids.it).

Roma, 7 giugno 2024

Il Segretario  
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo  
Avv. Marco Molaioli